

Rep. n. 22867

CONTRATTO DI SERVIZIO DI SOSTA TARIFFATA E SERVIZI AD ESSO

STRUMENTALI ED ACCESSORI.

Con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto a norma di legge,

TRA

1) Il Comune di Macerata rappresentato dal Dott. Gianluca Puliti, nato a Siena

(SI) il 24/03/1959, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in

nome, per conto e nell'interesse del Comune di Macerata, codice fiscale

80001650433 e partita IVA 00093120434 che rappresenta nella sua qualità di

Dirigente dei Servizi Tecnici, munito di firma digitale, di seguito nel presente

atto denominato semplicemente stazione appaltante;

2) APM SpA, rappresentata dal Presidente dott. Francesco Pallotta

espressamente delegato alla stipula del presente contratto dall'assemblea dei

soci con delibera del 17/10/2016 e domiciliato per la carica presso la sede della

società in via Pannelli, 1 a Macerata, cod. fisc./P.I. 00457550432, in qualità di

affidatario del servizio in house, munito di firma digitale, di seguito per brevità

indicata anche GESTORE.

Visti e integralmente richiamati i seguenti atti deliberativi del Comune di

Macerata, esecutivi ai sensi di legge:

- deliberazione di Giunta Comunale n.271 del 13/09/2016

- deliberazione di Consiglio Comunale n.78 del 28/09/2016

- deliberazione di Giunta comunale n. 312 del 07/10/2016

- deliberazione di Giunta Comunale n. 325 del 19/10/2016

- deliberazione di Giunta comunale n.341 del 02/11/2016

Convengono e stipulano quanto segue

1

TITOLO I. (Disposizioni generali)

Art. 1. (Definizioni)

1. Ai fini del presente contratto, oltre a quelle richiamate in premessa, si applicano le definizioni seguenti:

Ambito è l'ambito territoriale del Comune di Macerata al cui interno sono inseriti i parcheggi e le aree di sosta a pagamento e servizi ad esso strumentali ed accessori, oggetto del presente servizio;

Autorità affidante è il Comune di Macerata, il quale agisce, rispetto al suddetto servizio, quale "autorità di regolazione", soggetto affidante ed autorità di controllo; tale autorità esercita il controllo analogo sui servizi affidati in autoprodotto a mezzo di autorganizzazione;

Contratto è il presente contratto di servizio;

Manutenzione ordinaria: insieme delle attività di manutenzione correttiva e manutenzione preventiva programmata, che consentono di preservare nel tempo la funzionalità degli impianti e delle strutture grazie ad interventi predeterminati e programmati e di ripristinare l'efficienza degli stessi in seguito a guasti, che comportano la sostituzione di componenti e/o elementi tecnici soggetti ad usura e/o degrado;

Manutenzione straordinaria: è l'insieme degli interventi che vengono effettuati per il rinnovo e il prolungamento della vita utile di reti ed impianti e che comportano la parziale sostituzione o il potenziamento degli impianti esistenti, il rifacimento di strutture o sovrastrutture esistenti, la modifica di intere apparecchiature/dispositivi e di loro parti significative che si siano danneggiate irreparabilmente anche per usura, nonostante la corretta e completa esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria, o per guasto accidentale, nonché

tutti gli interventi necessari per adeguamenti alle normative o migliorie;

Parcheeggi su strada: rientrano in questa tipologia tutti gli stalli di sosta che insistono, a raso, lungo le strade e le piazze del territorio comunale senza che vi siano posti dispositivi di regolazione dell'accesso. Le aree di sosta su strada sono individuate nell'allegato B.

Parcheeggi in struttura: Rientrano in questa tipologia sia i parcheeggi realizzati in strutture multipiano (Parcheeggio Sferisterio) sia i parcheeggi realizzati in aree a livello stradale (es. Parcheeggi "Garibaldi" e "Tribunale"). Per la loro particolare configurazione, i parcheeggi in struttura sono equiparati a tutti gli effetti di legge ai parcheeggi su strada. I parcheeggi in struttura sono individuati nell'allegato B.

Parti sono il Comune di Macerata (di seguito anche "Autorità affidante" o "Comune") e l'APM SpA (di seguito anche "Gestore") affidatario del servizio in house;

Regolamento è il "regolamento per la disciplina del sistema dei controlli interni", approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 5 del 4 marzo 2013".

Art. 2. (Oggetto del contratto)

Il presente contratto disciplina i rapporti giuridici tra Comune di Macerata ed APM S.p.A., società partecipata dall'Ente nella forma dell'in house providing, aventi ad oggetto l'affidamento del servizio di sosta tariffata e servizi ad esso strumentali ed accessori di cui al contratto attualmente in vigore stipulato tra le parti in data 11.03.2005 (prot. n.12930/2005) ed atti successivi e , per espressa volontà delle parti, li sostituisce dalla data della sua stipula.

Con il presente contratto viene affidato, tra le strutture in gestione, anche il parcheeggio ex Park-Sì ora denominato "Parcheeggio Centro Storico" (sottostante

ai Giardini Diaz) e vengono disciplinati gli effetti che tale ulteriore affidamento

comporta sull'equilibrio economico finanziario del presente contratto.

Qualsiasi eventuale causa di invalidità del presente contratto comporterà la piena validità di quello originario, stipulato tra le parti in data 11.03.2005, non producendosi, in tali ipotesi, l'effetto estintivo delle obbligazioni in quest'ultimo previste.

2. Gli allegati formano parte integrante e sostanziale del Contratto.

3. Rientrano nell'ambito del servizio affidato l'insieme dei parcheggi su strada e dei parcheggi in struttura e le varie fasi di cui si compone il processo produttivo del servizio in autoproduzione per l'ente socio, tenuto conto dei limiti di sostenibilità finanziaria documentati nel connesso piano economico-finanziario.

4. Nell'oggetto del presente contratto sarà altresì ricompresa ogni ulteriore eventuale attività accessoria, purché strumentale o comunque attinente al servizio, come specificata nell'Allegato A.

5. La puntuale individuazione dei parcheggi concessi in gestione e rientranti nell'affidamento del servizio è descritta nell'allegato B. Tale allegato potrà essere oggetto di ordinario aggiornamento approvato dalle Parti, senza che ciò comporti revisione del contratto medesimo, anche sotto il profilo tariffario.

6. I parcheggi oggetto del presente contratto, come individuati nell'allegato B potranno anche subire variazioni quanto al numero, all'ubicazione e/o alla tipologia, per motivi di pubblico interesse, ovvero, ancora, per sopravvenute esigenze straordinarie aventi carattere di urgenza o contingibilità, purché ciò non alteri l'equilibrio economico finanziario complessivo del contratto.

7. E' fatto divieto al Gestore di sub-concedere, parzialmente o totalmente il servizio oggetto del presente contratto, senza la preventiva approvazione del

Comune di Macerata.

ART. 3 (Principi generali e obblighi di servizio pubblico)

1. Il servizio di gestione della sosta tariffata e servizi ad esso strumentali ed accessori hanno natura di servizio pubblico locale di rilevanza economica, il cui esercizio, secondo quanto previsto dalle disposizioni normative e dei principi europei e nazionali ed ai sensi della deliberazione di Consiglio Comunale n. 78 del 28.9.2016, è svolto in autoproduzione mediante affidamento diretto secondo il modello “in house providing”.

2. Le modalità di erogazione del servizio sono definite dal Comune di Macerata, in quanto Autorità di regolazione per lo stesso, in coerenza con i criteri stabiliti dalla legge (a titolo esemplificativo e non esaustivo, art. 192 c. 2 del D.Lgs. 50/2016). Del pari, sono definiti dall’Autorità gli standard minimi (Allegato C) di tipo quali-quantitativo, da prevedere nella carta dei servizi da predisporre da parte del Gestore.

3. Il servizio è svolto dal Gestore alle condizioni previste dal Contratto, in conformità agli indirizzi ed ai provvedimenti del Comune, nel rispetto delle prescrizioni e dei principi contenuti nelle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, dei regolamenti, direttive e raccomandazioni europee, delle norme tecniche emanate dagli organismi nazionali ed internazionali competenti in materia.

4. La gestione del servizio ricomprende le attività principali ed accessorie elencate nell’allegato A, in particolare il servizio principale consiste nelle seguenti attività:

a. Manutenzione ordinaria e straordinaria dei parcheggi in struttura esistenti nel rispetto della programmazione operata dall’ente con il programma dei lavori

5

pubblici e sulla scorta della sostenibilità finanziaria documentata dal piano degli

investimenti e dal connesso piano economico-finanziario, adottati dal Gestore;

b. Gestione delle aree di sosta e dei parcheggi in struttura, a pagamento, nei termini e con le modalità indicate nell' Allegato A.

c. Realizzazione della segnaletica orizzontale e verticale necessaria ad delimitare e regolamentare le aree di sosta istituite ai sensi dell'art. 7 comma 1 lettera f del C.d.S ed affidate al gestore.

d. Manutenzione ordinaria e straordinaria della segnaletica stradale delle aree di sosta affidate in gestione .

e. Fornitura, posa in opera e manutenzione ordinaria e straordinaria dei dispositivi di riscossione della sosta e di ogni altra attrezzatura necessaria a garantire l'ottimale funzionamento del servizio nonché il raggiungimento degli standard qualitativi;

f. Esercizio degli ascensori a servizio dei parcheggi in struttura "Centro Storico", "Garibaldi", "Sferisterio" che permettono l'accesso al centro storico della città. Il funzionamento degli ascensori deve essere garantito tutti i giorni per 24 ore al giorno.

g. Gestione dei servizi accessori, strumentali e collaterali, delineati nell' Allegato A,

5. Rientra altresì nelle gestione del servizio anche la riscossione dei corrispettivi della sosta e di ogni altra forma di esazione tariffaria collegata alle attività gestite, a norma dell'art. 117 del TUEL, tenuto conto del loro vincolo di destinazione ai sensi dell'art. 7, comma 7 del vigente codice della strada, con conseguente traslazione del complessivo rischio d'impresa in capo al Gestore.

6. Il Gestore, ai fini delle attività di costruzione, implementazione,

miglioramento e manutenzione delle infrastrutture e delle altre dotazioni

patrimoniali, essenziali e funzionali alla produzione ed erogazione del pubblico

servizio, procederà con le modalità previste dal comma 5-ter dell'art. 113 del

TUEL e s.m.i.

ART. 4 (Obiettivi generali del servizio)

Il servizio cui sono preordinate le attività regolate dal contratto è esercitato per

il perseguimento delle finalità di cui alla deliberazione di Consiglio Comunale

n. 78 del 28.9.2016, secondo le modalità di affidamento indicate all'art. 34,

comma 20, del decreto-legge n. 179/2012 come convertito con legge 17

dicembre 2012, n. 221, e ss.mm.ii.;

Nello svolgimento del servizio, il Gestore persegue, inoltre, i seguenti obiettivi

generali:

a) assicurare l'efficiente gestione del servizio nel territorio, nell'ambito della

complessiva politica di semplificazione e sviluppo ecocompatibile della

mobilità adottata dal Comune, nonché la conservazione degli impianti, delle reti

e delle altre dotazioni destinati all'esercizio del servizio stesso nella loro piena

efficienza;

b) assicurare che il servizio sia svolto con carattere di sicurezza, affidabilità e

continuità e nel rispetto dei livelli di qualità commerciale;

c) promuovere, nell'ambito delle sue competenze e responsabilità, la tutela della

salute e dell'ambiente.

d) garantire l'imparzialità e la neutralità del servizio, al fine di assicurare

l'accesso paritario a tutti gli utenti, nel rispetto dei seguenti obiettivi di servizio:

- universalità e socialità,

- efficienza,

- economicità e qualità,

- ottimale impiego delle risorse pubbliche.

ART. 5 (Regime giuridico delle infrastrutture, impianti ed altre dotazioni patrimoniali di servizio)

1.L'Autorità affidante si impegna a mettere a disposizione del gestore le strutture pubbliche già realizzate afferenti al servizio. Grava sul gestore la responsabilità derivante dalla gestione delle opere affidate, che restano di proprietà del Comune e di quelle successivamente affidate al gestore o realizzate direttamente dal medesimo.

2.La proprietà di tutti i beni immobili e di tutte le dotazioni infrastrutturali destinate all'esercizio del servizio pubblico, comunque realizzati o costruiti o acquisiti dal Gestore durante la vigenza dell'affidamento nell'ambito del piano degli investimenti, qualunque ne sia il regime giuridico civilistico applicabile, sarà trasferita, di diritto, all'Ente alla scadenza, naturale o anticipata, dell'affidamento ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 113, comma 2, del TUEL.

Art. 6 (Durata del contratto)

1. Il presente contratto ha durata di anni 25 (venticinque). Entro il termine di scadenza del presente contratto, naturale o anticipato, al fine di garantire la corretta prosecuzione del servizio gestito, l'Autorità affidante procederà alle necessarie eventuali proroghe del presente contratto per il tempo necessario all'espletamento delle nuove procedure di affidamento.

2. Il presente contratto è soggetto a revisione ordinaria decorso il termine di anni tre dalla sua sottoscrizione e, successivamente, ogni triennio, al fine di valutare la corretta esecuzione degli obblighi contrattuali, il livello delle tariffe, l'utilizzo degli spazi di sosta e l'equilibrio del piano economico-finanziario.

3. E' fatto salvo il caso di eventuali revisioni straordinarie, da attuarsi anche in deroga al termine triennale di cui al comma precedente, su motivata richiesta di una delle parti ovvero a seguito del mutamento delle condizioni di equilibrio economico del contratto, ai sensi del successivo art. 15. In tale ultimo caso, allorquando l'Autorità affidante o il Gestore eccepiscano la richiesta di revisione straordinaria, dovranno produrre documentata richiesta alla rispettiva controparte, con dimostrazione degli effetti che l'evento ha determinato sul piano economico-finanziario e sui complessivi equilibri gestionali prefigurati nell'orizzonte temporale dell'affidamento. Al gestore viene comunque garantita la sostenibilità finanziaria della richiesta, mediante rideterminazione delle nuove condizioni di equilibrio, anche tramite la proroga del termine di scadenza del servizio affidato, fermo restando il riconoscimento del valore residuo dei maggiori investimenti concordati. Qualora se ne ravvisasse la necessità, le parti possono concordare una revisione del canone e degli investimenti.

4. Gli allegati al presente contratto e le relative articolazioni possono essere oggetto di revisione senza che ciò comporti revisione del contratto medesimo.

5. Si conviene che la variazione delle voci di natura fiscale (es. IVA) e tributaria (es. IMU, TASI, TARI, TOSAP) hanno effetto neutro sul piano economico-finanziario e non possono ricadere sul gestore come maggiore onere.

6. In caso l'Autorità affidante del servizio in house, quale soggetto regolatore del sistema parcheggi, decida autoritativamente o in modo paritetico, di apportare variazioni significative del servizio o comunque al piano dei parcheggi, al soggetto gestore del servizio in house, dovrà essere comunque garantito il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione.

7. Comunque, altri eventi straordinari (o prescrizioni tecniche), non prevedibili

e non riconducibili alla responsabilità dell'Autorità affidante e/o del gestore, in grado di influenzare negativamente (o positivamente) la gestione del servizio, la realizzazione degli investimenti o l'equilibrio economico-finanziario, sono giusta causa di revisione del PEF.

8. Qualsiasi richiesta di riesame delle condizioni economiche del contratto, conseguenti ad eventi non prevedibili e tali da determinare un cambiamento sostanziale delle componenti di costo e di ricavo, come delineate nel piano economico-finanziario e/o nel programma degli investimenti, incidendo sull'equilibrio economico del contratto, dovranno essere sottoposte alla preventiva valutazione dei competenti Uffici/Servizi dell'Autorità affidante, sulla scorta delle valutazioni operate dalla corrispondente struttura tecnico-economica del gestore.

I predetti soggetti si dovranno esprimere, attraverso opportuni pareri formalizzati, entro il termine massimo di 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta di riesame.

9. Qualora le condizioni determinatesi a seguito della richiesta di revisione trovassero favorevole accoglimento si darà immediato avvio ad una revisione straordinaria del presente contratto.

TITOLO II. (Modalità di svolgimento del servizio)

Art. 7 (Adempimenti ed obblighi del Gestore)

1. Il Gestore è tenuto a svolgere il servizio assumendosi, nei termini e con le modalità individuati nel presente contratto di servizio e negli allegati, tutti gli oneri inerenti la progettazione, la realizzazione e la manutenzione dei parcheggi a pagamento, nonché a concorrere alle operazioni di controllo sugli stessi nelle

forme previste dal contratto di servizio.

2. I progetti afferenti le nuove realizzazioni, predisposti dal Gestore, dovranno comunque essere sottoposti all'approvazione da parte dei competenti Uffici tecnici e degli Organi di governo dell'Ente, a norma di legge e di statuto.

3. Il Gestore del servizio è tenuto ad eseguire le attività previste nell'allegato A con le modalità ivi previste.

4. Il Gestore deve, altresì, uniformarsi al principio, normativamente posto, di «accessibilità e trasparenza» degli atti, documenti, dati ed informazioni relativi al servizio pubblici gestito, di cui all'art. 1, comma 34 della L. 190/2012 e s.m.i. e del suo regolamento attuativo di cui al D. Lgs. 33/2013 e s.m.i. e dalle deliberazioni dell'Autorità nazionale Anticorruzione.

ART. 8 (Posti riservati)

1. Rispetto a quanto indicato in allegato B, l'Autorità affidante può modificare la riserva dei posti riservati ai veicoli a servizio di persone disabili, diversamente abili, comunque denominate, muniti di contrassegno rilasciato dal Comune di residenza.

2. Eventuali standard migliorativi rispetto ai minimi di legge, inerenti i posti da riservare a tali categorie nei parcheggi o nelle aree di sosta a pagamento, sono individuati dai competenti uffici comunali che provvedono ad informarne tempestivamente il gestore, garantendo comunque il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione.

3. Gli stalli da riservare a particolari categorie (es. polizia, mezzi di soccorso, residenti, ecc.) sono individuati dai competenti uffici comunali che provvedono ad informarne tempestivamente il gestore, garantendo comunque il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione.

4. Al gestore è inoltre concessa la facoltà di riservare singoli posti auto, nei soli parcheggi in struttura dello “Sferisterio” e del “Centro storico”, a tariffa libera entro il limite massimo del 10 (dieci) per cento dei posti disponibili.

ART. 9 (Modalità della sosta e di erogazione del servizio)

1. Sono rimessi all’Autorità affidante tutti i meccanismi di regolazione del servizio.

2. In particolare, ed a titolo esemplificativo, sono rimessi all’ Autorità affidante:

- l’individuazione e la classificazione dei parcheggi e delle aree di sosta a pagamento;

- gli orari di sosta;

- le tariffe;

3. La sosta a pagamento è consentita nelle aree delimitate da apposita segnaletica orizzontale di colore blu.

3. Il Gestore si impegna a garantire l’accesso ai parcheggi a pagamento, qualunque ne sia la tipologia, negli orari stabiliti dall’Autorità affidante.

4. In sede di prima applicazione del presente contratto di servizio l’individuazione e la classificazione dei parcheggi e delle aree di sosta a pagamento, gli orari di sosta e le tariffe sono quelli indicati nell’allegato B.

ART. 10 (Controlli sulla regolarità della sosta)

1. L’attività di controllo della sosta, oltre ai soggetti previsti dall’art. 12 del Codice della Strada, dovrà essere svolta anche dai dipendenti di APM con le procedure previste dalla Legge 15 maggio 1997 n. 127, art. 17 comma 132, e successive modificazioni, nonché dal presente contratto. Il sopradetto personale provvederà a rilevare le infrazioni in merito alla sosta ed al mancato pagamento, inoltrando il relativo verbale ai competenti Uffici della Polizia Municipale.

2. Il personale addetto ai parcheggi dovrà essere munito di apposito tesserino di

riconoscimento rilasciato dal Gestore, che attesti il numero di matricola.

3. Il Gestore, nei limiti stabiliti dalle norme, potrà anche esercitare

autonomamente il diritto al recupero coattivo delle somme non pagate nonché

anche esercitare il diritto al risarcimento del danno e delle spese allo scopo

sostenute.

4. Resta riconosciuta al gestore anche la penale da questo applicata a carico

dell'utente per lo scontrino scaduto, che viene determinata in euro 3,50, e per

omesso scontrino della sosta che viene determinata in euro 8,00.

5. L'Autorità affidante si impegna, con logica di autorganizzazione, su richiesta

del Gestore, a garantire il corso di formazione propedeutico alla acquisizione

della qualifica di ausiliario del traffico.

TITOLO III. (Programmazione e condizioni economiche del contratto)

ART. 11 (Piano degli investimenti)

1. L'Autorità affidante mantiene nella propria titolarità tutte le competenze e le

funzioni amministrative in materia di pianificazione della mobilità urbana, a

norma delle vigenti disposizioni di settore, compresa l'adozione di tutte le

necessarie misure attuative, ordinarie e straordinarie, rispetto a quanto previsto

nei predetti strumenti di programmazione.

2. Nell'ambito delle complessive politiche afferenti la mobilità urbana sul

territorio comunale, l'attività di programmazione degli interventi inerenti la

realizzazione di nuovi parcheggi, nonché le modificazioni di quelli esistenti,

rientrano nella competenza dell'Autorità affidante. Eventuali investimenti

ulteriori potranno essere finanziati , previo indirizzo dell'Autorità affidante,

con risorse derivanti dai positivi risultati di esercizio del comparto parcheggi. In

questo caso essi sono da considerare aggiuntivi rispetto agli investimenti già

previsti dal presente contratto e quindi non sono computabili ai fini del comma

11 del presente articolo.

3. Il Gestore dovrà predisporre, in dettaglio, entro dodici mesi dalla

sottoscrizione del presente contratto, un «piano degli investimenti» per lo

sviluppo, il potenziamento il rinnovo e la manutenzione straordinaria degli

impianti e delle dotazioni strumentali al pubblico servizio affidato per

l'approvazione da parte dell'Ente.

4. Il «piano degli investimenti», in dettaglio, dovrà riguardare gli interventi che

si prevedono di effettuare per il potenziamento ed il miglioramento degli

standard qualitativi e tecnologici, anche rispetto alle attività accessorie e/o

connesse con la gestione del pubblico servizio affidato, comunque afferenti la

mobilità, in coerenza con gli strumenti di programmazione approvati dall'Ente,

con specifica indicazione dei costi di presumibile realizzo e della loro

distribuzione in funzione delle tempistiche di attuazione, nonché della tipologia

e natura delle fonti di finanziamento cui si prevede di fare ricorso per il loro

sostenimento.

5. L'Autorità affidante, soggetto regolatore del sistema parcheggi, potrà

richiedere l'adeguamento del «piano degli investimenti» in relazione alla

propria attività di programmazione ed anche a seguito di modifiche del piano

della sosta o dell'adozione del Piano urbano della mobilità.

6. Il soggetto gestore potrà proporre l'adeguamento del «piano degli

investimenti» all'Autorità affidante.

7. Nei casi di cui ai commi che precedono, il «piano degli investimenti» sarà

soggetto alla preventiva approvazione da parte dell'Autorità affidante.

8. Il «piano degli investimenti», il suo adeguamento, eventuali modifiche dello stesso, comunque denominate, dovranno garantire il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione.

9. Tutte le manutenzioni ordinarie e straordinarie saranno realizzate dal gestore del servizio; saranno a carico del gestore del servizio, oltre alle manutenzioni ordinarie, tutti gli interventi previsti nel piano degli investimenti; restano a carico dell'Autorità affidante le manutenzioni straordinarie non previste nel piano degli investimenti.

10. Per l'intera durata del presente contratto, dal 2016 al 2040, il gestore si impegna a realizzare investimenti per euro 1.355.730, secondo un programma definito congiuntamente che tenga conto dell'intervento di miglioramento qualitativo dell'ex Park Si (ora Centro storico), del corretto funzionamento delle altre strutture gestite e degli adeguamenti obbligatori (CPI, ascensori, ecc.).

11. Le parti danno atto che il valore complessivo degli investimenti di cui al presente contratto sono a carico del gestore per l'intera durata dell'affidamento il cui valore complessivo è pari ad Euro 3.650.000. Le parti danno altresì atto che, in forza del contratto stipulato in data 11.03.2005 (prot. n. 12930/2005) e successivi atti, APM ha già effettuato al 31.12.2015 interventi per euro 2.294.270 e che l'investimento relativo al periodo 2016 – 2040 è pertanto pari ad Euro 1.355.730 (risultante dalla differenza tra l'investimento complessivo di Euro 3.650.000 e quanto precedentemente investito per Euro 2.294.270).

12. Qualora al termine del presente contratto permanga un valore residuo non ammortizzato, dovuto ad investimenti ulteriori rispetto a quelli previsti nel piano ai sensi del comma 10 e non rientranti nella fattispecie di cui ai precedenti commi 2 e 9 , il gestore subentrante dovrà versare un corrispettivo di

retrocessione pari al valore residuo. In caso di mancato nuovo affidamento,

l'obbligo di versare al gestore uscente il corrispettivo di retrocessione viene

assunto dall'Amministrazione comunale, anche sotto forma di ulteriore

allungamento del presente contratto.

13. Qualora il gestore effettuasse minori investimenti, la differenza verrà

corrisposta in valore monetario al Comune al termine della concessione.

14. In relazione agli indirizzi generali di governo e alle linee programmatiche

approvati con atto di Consiglio comunale n. 33 del 7 luglio 2015, al

Documento Unico di Programmazione 2016/2018, approvato con atto di Giunta

comunale n. 420 del 29 dicembre 2015 e, quindi, recepito con delibera di

approvazione del Bilancio annuale e pluriennale n. 21 del 22.03.2016, al PEG

approvato con atto di giunta comunale n. 183 del 01.06.2016, il Gestore si

impegna a realizzare prioritariamente l'intervento di miglioramento qualitativo

dell'ex parcheggio Park Si (ora Centro storico) e del percorso pedonale ed

attracco meccanizzato (giardini/centro storico) .

Art. 12 (Canone)

Per l'intera durata dell'affidamento all'Autorità affidante il gestore riconosce un

canone monetario di euro 1.925.000,00 + iva .

Le parti danno atto che il gestore APM, in vigenza del contratto stipulato in data

11.03.2005 (prot. n. 12930/2005) e successivi atti, ha già erogato all'Autorità

affidante, alla data del 31.12.2015, un canone monetario di euro 375.000,00

(oltre ad IVA), per cui, nel complessivo periodo 2016-2040 la effettiva somma

di canoni riconosciuti all'autorità affidante è pari a € 1.550.000,00 (risultante

dalla differenza tra il canone complessivo di Euro 1.925.000,00 + iva e quanto

precedentemente corrisposto per Euro 375.000,00 + iva. La quota di euro

1.550.000 + iva, si concorda che verrà erogata in unica soluzione anticipata

entro giorni 30 a semplice richiesta dell'Autorità affidante.

ART. 13 (Piano economico e finanziario)

1. Viene allegato al presente contratto il piano economico e finanziario (d'ora innanzi denominato «PEF» - vedi Allegato D) contenente una chiara dimostrazione dei flussi di costo e di ricavo e di quelli finanziari prevedibili nell'arco temporale di riferimento dell'affidamento, ed è comprensivo del piano degli investimenti.

ART. 14 (Sistemi di separazione contabile e rendicontazione analitica)

1. Il Gestore attiverà e renderà operativo, un idoneo sistema contabile volto a garantire la separazione contabile ed amministrativa del servizio.

2. Le specifiche tecnico-contabili del sistema di separazione di cui al comma precedente, unitamente alle caratteristiche essenziali della connessa rendicontazione, dovranno soddisfare i seguenti requisiti minimi:

- separazione di conti corrispondenti a ciascuna attività esercitata, con analitica indicazione dei flussi di costo e di ricavo, sia direttamente che indirettamente imputabili ai relativi centri di costo/ricavo pertinenti alle attività dei pubblici servizi gestiti, con specifica indicazione dei criteri di riparto dei costi generali e congiunti;

- evidenziazione dei principali aggregati economici di riferimento (valore della produzione, costi della produzione, con evidenziazione analitica di quelli del personale e per servizi, Margine operativo netto, Margine operativo lordo, reddito operativo, reddito corrente e risultato di esercizio).

3. Il Gestore attiverà e renderà operativo un sistema di contabilità analitica-gestionale tale da consentire una chiara ed agevole individuazione dei costi,

diretti ed indiretti, riconducibili ai servizi offerti all'utenza, distinti per tipologia

di parcheggio, nonché relativamente a ciascuna unità di business afferente ai

servizi accessori o complementari, se gestiti. Tale sistema di monitoraggio

dovrà altresì consentire la costante disponibilità delle informazioni e dei dati di

natura tecnico-gestionale e economico-contabile previsti per la reportistica di

cui ai successivi articoli 19 e ss. del presente Contratto,.

ART. 15 (Sistema tariffario e relative procedure)

1. Per l'erogazione del servizio il Gestore applica le tariffe stabilite dal Comune

di Macerata, quale Autorità affidante.

2. Le tariffe applicabili sono determinate annualmente dal competente Organo

dell' Autorità affidante, sulla scorta dell'ordinamento in vigore e su proposta

documentata da parte del Gestore.

3. La proposta del Gestore, da presentarsi entro il 15 novembre di ciascun anno,

deve essere redatta nel rispetto dei principi e secondo le specifiche fissate nel

Piano degli Investimenti e nel PEF, sulla base del metodo generale di cui al

successivo comma 4. Qualora nessuna proposta sia presentata , le tariffe si

intendono confermate.

4. Le tariffe sono deliberate nel rispetto dei principi di cui all'art. 117 del D.

Lgs. 267/2000 (TUEL), nonché dell'ordinamento tariffario in vigore.

5. Il pagamento della tariffa potrà essere effettuato con modalità diverse, da

parte degli utenti e, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sia con valuta in

corso legale sia mediante l'uso di tessere magnetiche, anche in forma prepagata,

ovvero mediante altre modalità o apparecchi per la riscossione, all'uopo

omologati o comunque approvati dai competenti Organi del Gestore.

6. Il Gestore provvede all'emissione dei relativi titoli di riscossione e alla loro

commercializzazione garantendo la piena operatività del servizio.

7. Le tariffe di cui al presente contratto sono quelle indicate all'Allegato B, anche per quanto riguarda gli abbonamenti in struttura.

8. Al gestore viene inoltre riconosciuto un corrispettivo, nell'importo indicato in Allegato B, per l'attività di rilascio permessi attribuita dall'Autorità affidante.

9. Le tariffe e i diritti di segreteria pagati dagli utenti sono da intendersi IVA inclusa; mentre il corrispettivo versato dal Comune di Macerata è da intendersi al netto di IVA (se dovuta). Tutti gli importi sopra indicati costituiscono corrispettivo per il gestore e formano i ricavi tipici del servizio parcheggi.

TITOLO IV. (Controlli, inadempimenti, sanzioni)

Art. 16 (Obiettivi, modalità e forme del sistema di vigilanza e controllo)

1. L'attività di vigilanza e controllo sul servizio è svolta dall'Autorità affidante, quale funzione autoritativa di diritto pubblico esercitata nei confronti dei soggetti gestori di pubblici servizi locali di rilevanza economica. Detta attività, esercitata in un quadro di tutela prioritaria degli utenti e dei consumatori e nell'ottica di assicurare il perseguimento dell'interesse pubblico generale ed i livelli minimi essenziali delle prestazioni uniformi, costituzionalmente garantiti, si pone come obiettivo ed obbligo di servizio, la tutela del diritto dei cittadini di accedere ai pubblici servizi locali, la cui erogazione dovrà avvenire con modalità che ne promuovano ed assicurino il miglioramento degli standard qualitativi e di equa distribuzione sul territorio, nel rispetto dei livelli minimi essenziali delle prestazioni garantite, anche in ossequio alle vigenti disposizioni in materia di «carta dei servizi».

2. Nel rispetto delle finalità e dei principi di cui al comma precedente ed al fine della verifica dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali e delle norme

che disciplinano la gestione del servizio è attivato un sistema di vigilanza e

controllo strutturato sui seguenti elementi ed obiettivi, finalizzati ad ottenere i

necessari benefici per la collettività della forma di gestione in house prescelta,

l'obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità

del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche”:

a. idoneo sistema informativo e di rendicontazione atto a consentire la corretta

acquisizione, da parte del Comune, di un esaustivo e coerente flusso di dati e

informazioni sulla gestione del servizio affidato, anche al fine di alimentare il

sistema di monitoraggio permanente di cui al successivo art. 23 del Contratto;

b. Specificazione delle modalità di espletamento dell'attività di verifica

ispettiva sulla conduzione del servizio;

c. Implementazione, da parte del Comune, di un sistema di monitoraggio

permanente del rispetto dei parametri fissati nel contratto di servizio e di quanto

stabilito nelle carte di qualità dei servizi, da effettuarsi con la partecipazione

delle associazioni dei consumatori.

3. Per le finalità di cui ai precedenti commi, in via generale è riconosciuto

all'Autorità affidante il diritto di:

a. chiedere e ottenere tempestivamente dal Gestore dati, documenti e

informazioni sullo svolgimento del servizio;

b. accedere alle reti e agli impianti, anche avvalendosi di terzi all'uopo

incaricati, con un preavviso minimo di 5 (cinque) giorni lavorativi.

Art. 17 (Controllo analogo. Tipologie di controllo)

1. L'attività di vigilanza, di controllo analogo nei confronti del gestore, inerenti

la corretta esecuzione del rapporto di servizio e delle obbligazioni da esso

derivanti, nonché l'esecuzione del presente contratto, oltre al raggiungimento

degli standard qualitativi e tecnici ivi stabiliti, si esplica attraverso i vincoli ed

obblighi di cui allo Statuto APM, il presente contratto di servizio, la carta dei

servizi, gli strumenti e le procedure di cui al vigente regolamento per la

disciplina del sistema dei controlli interni, approvato con deliberazione del

Consiglio comunale n. 5 del 04/03/2013, in relazione al modello di governance

delle società in house ed i relativi obblighi informativi, oltre che nel rispetto

delle seguenti attività di verifica:

- controlli tecnici, inerenti le modalità di erogazione dei servizi affidati nonché

il livello qualitativo dei servizi offerti;

- controlli economico-gestionali relativi alla gestione del servizio.

2. I controlli tecnici consistono nella verifica delle modalità di conduzione ed

espletamento del servizio affidato e vengono poste in essere dal Comune,

attraverso l'attuazione, con modalità stabilite dal Regolamento, di rapporti

informativi, visite ed ispezioni nelle aree utilizzate dal gestore o dai suoi sub-

affidatari, nonché nei luoghi in cui venga svolto il servizio pubblico ovvero

qualunque attività ad esso inerente o accessoria. Il Gestore ed i suoi sub-

affidatari prestano ai dipendenti incaricati delle verifiche o ispezioni ogni

necessaria collaborazione nell'espletamento delle loro attività, compatibilmente

con il vincolo della non interruzione del pubblico servizio.

3. I controlli economico-gestionali si estrinsecano attraverso la redazione da

parte del Gestore del Report economico-gestionale sul servizio, secondo le

modalità di cui al successivo art. 19.

4. Le parti concordano che i successivi articoli 18, 19, 20, 21, 22, 23

costituiscono singolarmente intesi e complessivamente sistematicamente

valutati, da un lato, puntuali obblighi di servizio e, dall'altro, figure

sintomatiche di controllo analogo che l’Autorità affidante esercita nei confronti

del Gestore del SIEG, nel rispetto degli obiettivi previsti dell’art. 192 comma 2

del D. Lgs. 50/2016 e in conformità alla giurisprudenza della Corte di Giustizia

e della giurisprudenza italiana, che integrano quelle già previste dallo Statuto di

APM spa e dal Regolamento sui Controlli approvato con atto del Consiglio

Comunale n. 5 del 4/3/2013 (controlli sugli organismi gestionali esterni e in

particolare art. 23 per le società in house providing).

Art. 18 (Sistema informativo e di rendicontazione)

1. Il sistema informativo e di rendicontazione si compone dei seguenti elementi:

a. Report economico-gestionali periodici, finalizzati a mettere a disposizione del

Comune ogni informazione utile rispetto al servizio svolto dal Gestore, da

trasmettersi nelle forme e con le modalità di cui all’articolo 19;

b. Report tecnico periodico, finalizzato a mettere a disposizione del Comune

ogni informazione utile rispetto al servizio svolto dal Gestore, da trasmettersi

nelle forme e con le modalità di cui all’articolo 20

c. Rapporti informativi specifici, su richiesta del Comune, in merito a particolari

aspetti del servizio di interesse dello stesso Ente;

d. Esibizioni documentali.

Art. 19 (Report economico-gestionale)

1. In via ordinaria e sistematica, il Gestore trasmetterà periodicamente al

Comune un report analitico sull’andamento e lo svolgimento del servizio dal

punto di vista economico-gestionale (report economico-gestionale). La

trasmissione periodica avverrà con la seguente cadenza temporale:

a. Entro 90 gg dalla chiusura del primo semestre, il Gestore trasmetterà il report

economico-gestionale relativo al primo semestre (1° gennaio – 30 giugno) del

medesimo anno;

b. Entro 90 gg dalla chiusura dell'esercizio finanziario di ciascun anno, il

Gestore trasmetterà il report economico-gestionale relativo all'anno precedente,

secondo forme atte a consentire, inoltre, l'individuazione dei valori relativi al

secondo semestre (1° luglio – 31 dicembre) dell'anno precedente.

2. Il report economico-gestionale, sia semestrale che annuale, dovrà contenere i

seguenti elementi minimi:

a. ricavi;

b. Numero dei titoli «in abbonamento» venduti, distinti per periodicità e per

tipologia di abbonamento;

c. Introiti mensili, distinti per ciascun parcheggio;

d. Eventuali variazioni circa il numero dei posti auto complessivamente gestiti,

distribuite per ciascun parcheggio e per l'intero periodo di riferimento, con

sommatoria indicazione delle cause che hanno determinato il fenomeno;

e. Descrizione degli interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria

effettuati nel periodo di riferimento, con indicazione dei parcheggi interessati,

delle tempistiche previste per la conclusione dei lavori e dell'impegno

economico riferibile a ciascun intervento;

f. Descrizione dello stato di attuazione del piano degli investimenti, anche in

coerenza con quanto deliberato dall'assemblea del soggetto Gestore.

3. È fatta salva la possibilità per il Comune di richiedere, in via straordinaria, la

redazione di reportistiche infrannuali o pluriennali relativamente agli elementi

di cui al precedente comma, da rendersi da parte del Gestore entro 60 giorni

dalla richiesta.

Art. 20 (Report tecnico-qualitativo)

1. In via ordinaria e sistematica, il Gestore trasmetterà al Comune un report analitico sull'andamento e lo svolgimento del servizio dal punto di vista tecnico-qualitativo.

Entro il 31 gennaio di ciascun anno, il Gestore trasmetterà il report tecnico-qualitativo relativo all'anno precedente, secondo forme atte a consentire, inoltre, l'individuazione dei valori relativi al primo e secondo semestre dell'anno precedente.

2. Il report tecnico-qualitativo annuale dovrà contenere i seguenti elementi minimi:

a. Numero dei posti auto gestiti, distinti per ciascun parcheggio;

b. Indici di utilizzo del servizio di sosta;

c. Numero e indice di diffusione dei dispositivi di riscossione della sosta (parcometri, casse automatiche);

d. Consistenza e descrizione dispositivi di videosorveglianza e sicurezza in genere;

e. Numero dei posti riservati ai disabili per ciascun parcheggio o area di sosta;

f. Numero di fuori servizio/anno degli ascensori presso i parcheggi in struttura;

g. Numero e tipologia dei reclami pervenuti da parte dell'utenza, riferibili al servizio erogato, con indicazione delle relative risposte fornite e delle eventuali azioni poste in essere o che si intenderanno porre in essere per il possibile superamento delle situazioni emarginate;

h. Descrizione e frequenza degli interventi di manutenzione programmata;

i. elementi ulteriori in relazione alle future modalità di organizzazione della gestione del servizio.

3. È fatta salva la possibilità per il Comune di richiedere, la redazione di

reportistiche infrannuali o pluriennali relativamente agli elementi tecnico-qualitativi del servizio da rendersi da parte del Gestore entro 60 giorni dalla richiesta.

4. L'Autorità affidante, inoltre, potrà richiedere la redazione di specifici rapporti informativi in relazione a decisioni tecniche, strategiche e/o gestionali adottate ovvero a situazioni o circostanze, effettive o presunte, di omissione o di violazione di disposizioni normative vigenti, di specifiche clausole contrattuali o di standard di servizi.

Art. 21 (Controlli mediante esibizioni documentali e accesso agli atti)

1. L'Autorità affidante può richiedere al Gestore l'esibizione ovvero la trasmissione di atti e documenti inerenti sia l'attività di produzione/erogazione del servizio sia specifiche operazioni tecniche, gestionali o amministrative che, direttamente o indirettamente, abbiano inciso – o siano anche potenzialmente in grado di determinare conseguenze sfavorevoli – sul conseguimento degli standard di qualità, quantità e/o fruibilità dei servizi pubblici gestiti, come codificati nel presente Contratto e/o nella carta dei servizi. I documenti di cui si potrà richiedere l'esibizione ovvero la trasmissione potranno essere relativi anche a situazioni o circostanze, effettive o presunte, di omissione o di violazione di disposizioni normative vigenti ovvero di specifiche clausole contrattuali o di standard di servizio.

2. Per le finalità di cui al presente Contratto, con il termine «documento» si fa riferimento alla definizione normativa esistente per i soggetti pubblici.

3. Le esibizioni documentali di cui al comma 1 potranno essere soddisfatte ai sensi di legge per i soggetti pubblici.

ART. 22 (Definizione degli standard qualitativi)

□□□Gli standard inerenti la definizione dei parametri di qualità e di fruibilità

nell'erogazione del pubblico servizio sono definiti nell'Allegato C al presente

contratto.

ART. 23 (Carta della qualità dei servizi)

1. Il Gestore è tenuto ad adottare la «Carta della qualità dei servizi dei parcheggi

ed aree di sosta a pagamento e servizi ad esso strumentali ed accessori nel

territorio del Comune di Macerata», secondo le direttive ed i principi codificati

nella normativa vigente, ovvero, quelli previsti da singole disposizioni di settore

vigenti e secondo gli standard minimi dell'Allegato C.

2. La Carta, contenente la definizione degli obiettivi e degli standard di qualità e

quantità delle prestazioni erogate, così come determinate nel contratto di

servizio, recherà altresì le modalità di accesso alle informazioni garantite, quelle

per proporre reclamo e quelle per adire le vie conciliative e giudiziarie, nonché

le modalità di ristoro dell'utenza, in forma specifica o mediante restituzione

totale o parziale del corrispettivo versato, in caso di inottemperanza.

3. La Carta dei servizi dovrà essere adottata da parte dei competenti organi del

soggetto gestore entro il termine di mesi 3 (tre) dalla sottoscrizione del presente

contratto di servizio. Una volta adottata, la carta dei servizi sarà trasmessa

all'Autorità affidante, che potrà richiederne modificazioni ed integrazioni nel

termine massimo di 30 giorni dal ricevimento.

4. La redazione e la pubblicazione della carta dei servizi da parte del Gestore

dovrà avvenire, ai sensi dell' art. 2, comma 461 della L. 244/2007 e s.m.i., in

conformità ad apposite intese con le associazioni di tutela dei consumatori,

iscritte al registro Regione Marche di cui all'art.4 LR n.14/2009, e con le

associazioni imprenditoriali interessate.

5. Il Gestore si impegna altresì a recepire tempestivamente le modificazioni della Carta dei servizi che si rendessero necessarie in relazione sopravvenuti obblighi normativi o in relazione ad ulteriori obblighi richiesti dall'Autorità affidante.

TITOLO V (Disposizioni particolari e transitorie)

ART. 24 (Assicurazione, danni verso terzi responsabilità e disciplina)

1. Il Gestore sarà responsabile dei danni comunque arrecati a terzi direttamente o indirettamente, qualora imputabili a colpa o dolo dello stesso, mantenendo indenne l'Ente da qualsiasi pretesa da parte di terzi riconducibile ai rapporti inerenti l'effettuazione del Servizio.

2. Il Gestore dovrà provvedere alla stipula di idonee coperture assicurative per la Responsabilità Civile sotto qualsivoglia forma inquadrabile, oltre per altre ed eventuali specifiche tipologie di responsabilità riferibili alle diverse attività gestite, in relazione a quanto previsto all'art. 2 del presente contratto, nonché a tutte le attività afferenti i rischi da interferenza ed i rischi previsti dalle vigenti disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

3. Il Gestore è responsabile, in solido con l'autore della violazione, dei danni e delle conseguenze civili derivanti da comportamenti illegittimi posti in essere dai propri dipendenti in esecuzione dell'attività di servizio, sia nei confronti degli utenti che di terzi.

4. Nei confronti dei dipendenti il Gestore è tenuto alla scrupolosa osservanza delle leggi vigenti, anche in materia assunzionale per le società pubbliche e di vincoli retributivi previsti dalle disposizioni del CCNL applicato, assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, sulla sicurezza sul lavoro ed in materia assistenziale e previdenziale. Esso deve, inoltre, rispettare ed applicare i

contratti di categoria per tutto il personale, nonché ogni altra disposizione

normativa e/o regolamentare obbligatoria vigente di tempo in tempo.

Art. 25 (Risoluzione del contratto)

1. Il presente contratto si intenderà risolto di diritto, a mente dell'art. 1456 e successivi del c.c., allorquando il Gestore incorra in una o più delle seguenti situazioni di infrazione e/o inadempimento:

a) abbia gestito il servizio in modo gravemente inefficiente. La prova delle intervenute inefficienze potrà essere fornita anche attraverso le attività di vigilanza e controllo;

b) abbia commesso gravi inadempienze rispetto agli obblighi di servizio ed alle prestazioni dovute sulla scorta del presente contratto, ovvero abbia commesso gravi violazioni di disposizioni normative settoriali o generali, ancorché non aventi una diretta rilevanza penale, al rispetto delle quali sia comunque inderogabilmente tenuto;

c) abbia omesso di realizzare, per causa a lui imputabile, nei modi e termini previsti dal piano degli investimenti, una o più delle attività di cui all'art. 3, comma 4 del presente contratto.

2. L'Autorità affidante che intenda avvalersi della clausola risolutiva espressa contesta dettagliatamente alla controparte l'inadempienza riscontrata, intimando alla stessa di rimuovere le cause di inadempimento entro un termine non inferiore a 20 giorni ovvero al maggior termine che si ritenga congruo rispetto alla natura dell'adempimento.

3. La parte diffidata può presentare controdeduzioni entro i 20 giorni successivi a quello del ricevimento della contestazione di cui al precedente comma 2).

4. Qualora la parte diffidata non cessi il proprio comportamento inadempiente –

ovvero laddove non controdeduca, nei termini assegnati, circa la contestata inadempienza-, ovvero non siano ritenute valide ed accettabili dall'Autorità affidante, il presente contratto sarà risolto.

5. Il personale dipendente dal Gestore, addetto al servizio sia diretto che indiretto, a seconda delle scelte spettanti all'Autorità affidante in merito alle successive modalità di gestione del servizio consentite dalla legge, potrà essere trasferito al nuovo Gestore, nel rispetto della vigente normativa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2112 C.C., in esito all'eventuale conseguente conferimento del ramo d'azienda e compatibilmente con le vigenti normative anche settoriali in materia.

6. Il Gestore assicura in ogni caso la continuità nella produzione/erogazione dei servizi ad esso affidati, espletando questi ultimi nel rispetto del presente contratto, fino al momento in cui la gestione medesima sia affidata al nuovo Gestore.

7. In caso di risoluzione anticipata del contratto resta comunque a favore del gestore il rimborso degli eventuali maggiori investimenti realizzati, rispetto a quelli dovuti per il periodo di gestione svolto e la quota del canone versato anticipatamente per il periodo di gestione residuo.

ART. 26 (Controversie)

1. Qualora tra l'Autorità affidante ed il Gestore sorgessero controversie in ordine all'interpretazione o all'esecuzione del Contratto, ciascuna parte può notificare all'altra l'esistenza di tali contestazioni, dispute o divergenze precisandone la natura e l'oggetto. In seguito alla notificazione l'Autorità affidante ed il Gestore nomineranno un proprio referente ciascuno entro il termine di 10 giorni dalla formalizzazione della contestazione o della

controversia. I referenti si incontreranno per esaminare l'argomento e le motivazioni prodotte, con il proposito di comporre bonariamente la vertenza, ricorrendo qualora necessario - al parere di un esperto nominato di comune accordo tra le parti se la questione riveste particolare complessità giuridica o tecnica.

2. Nel caso in cui le parti non addivengano, ai sensi del comma precedente, ad una composizione amichevole della controversia insorta, entro il termine massimo di 6 (SEI) mesi dalla formale apertura della controversia, la procedura di composizione bonaria della vertenza, di cui al comma precedente, dovrà ritenersi non più procedibile e le stesse potranno adire alle ordinarie tutele giudiziarie.

3. Delle riunioni e delle conclusioni della procedura di cui ai commi precedenti è redatto apposito verbale trasmesso alle parti in causa.

La stessa procedura trova applicazione anche nel caso in cui l'Autorità affidante richieda di riscattare il servizio prima della scadenza prevista al 31.12.2040 per ragioni di pubblico interesse o di pubblica utilità o per disposizione di legge. In tal caso al gestore dovrà essere riconosciuta una somma in denaro calcolata ai sensi del comma 7 del precedente articolo.

Art. 27 (Documenti che fanno parte del contratto)

Formano parte integrante e sostanziale del presente contratto i seguenti documenti:

- Allegato A “ Indicazione delle attività principali affidate con il contratto di servizio e degli obblighi connessi nonché delle attività e servizi accessori al servizio principale”
- Allegato B “Parcheggi su strada e in struttura”

- Allegato C “Indicatori Quali – quantitativi riferiti al servizio”

- Allegato D “Piano economico finanziario”

- Allegato E “Schema tipo – Report tecnico gestionale”

che vengono allegati in copia informatica con un unico file denominato
“Allegati contratto di servizio” a norma del D.Lgs n. 82/2005 e digitalmente
identificata dal seguente hash, elaborato in chiave crittografica con algoritmo di
calcolo

5dfca37f5605329936175af5cc40e757e4ed2269f25b20e99e93af71aceda1ce

Art. 28 (Spese)

Tutte le spese e gli oneri sono a carico del gestore. La presente scrittura privata,
non autenticata, avendo ad oggetto prestazioni di servizi soggette ad IVA, viene
registrata in caso d’uso ai sensi del DPR 131/86.

Art. 29 (Disposizioni transitorie)

1. Gli obblighi di separazione contabile di cui all’art. 14 dovranno essere resi
operativi decorsi 12 (dodici) mesi dall’eventuale attivazione di nuovi business
o nuovi settori di servizio gestiti, oltre a quello previsto dal presente contratto.

2. L’Autorità affidante provvederà a consegnare al gestore, entro 10 giorni dalla
stipula del presente contratto, le certificazioni esistenti (agibilità, CPI, collaudo
ascensori).

3. Il gestore si impegna ad avviare l’attuazione del piano della sosta entro
massimo 60 giorni dalla stipula del presente contratto previa idonea campagna
informativa verso gli utenti e presa in carico della struttura denominata ParkSi
con passaggio diretto del personale impiegato in forza a Saba Spa”.

Macerata, 02/11/2016

PER IL COMUNE DI MACERATA

Firmato digitalmente Dott. Gianluca Puliti

PER APM SpA

Firmato digitalmente Dott. Francesco Pallotta

